



*Ministero*

*dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale  
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico  
Ufficio XIV

Prot. N. 0070840

Rif. Prot. Entrata N. 0070839

Allegati:

Risposta a nota del: 31/5/2011,  
n. SP/640.2011

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA SEGRETARIA DEL PRESIDENTE	
Prot. n°: <u>SP/693/11</u>	Pos. n°: .....
Roma: <u>1.0 GIU. 2011</u>	

Roma,

All'Istituto Nazionale di Statistica  
Segreteria Presidenza  
Via Cesare Balbo, 16  
00184 ROMA

**OGGETTO:** 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni. Limiti di spesa per il personale degli Enti locali.

Si fa riferimento alla nota n. SP/640.2011 del 31/05/2011, con cui codesto Istituto pone un quesito in ordine alla corretta applicazione della normativa in oggetto indicata.

La questione sollevata dall'Istat - che, a sua volta, ha recepito dubbi e criticità evidenziati da regioni ed enti locali e, da ultimo, anche dal Prefetto di Firenze - riguarda l'interpretazione di quanto disposto dalla vigente normativa per lo svolgimento delle operazioni censuarie.

Sul punto, l'articolo 50, comma 3, del d.l. n. 78/2010 - a fronte degli specifici compiti degli enti locali per attuazione del censimento - prevede un regime parzialmente derogatorio alle regole generali in materia di patto di stabilità interno.

*pm*

La normativa vigente, tuttavia, non contiene alcuna deroga alle specifiche disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale, delle quali, pertanto, non può che affermarsi la piena vigenza ed operatività, in termini di principio.

In particolare – posto che nel quesito si fa riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 9 e 14 del d.l. n. 78/2010 – deve precisarsi che l'articolo 9 contiene misure eterogenee di contenimento della spesa di personale che impattano su tutte le pubbliche amministrazioni in termini generali e che l'art. 14 pone un vincolo sia alla spesa di personale complessivamente considerata (comma 7) sia alle assunzioni a tempo indeterminato (comma 9).

Nel ribadire l'importanza di una interpretazione rigorosa delle puntuali disposizioni in materia di spesa di personale - in linea con posizioni più volte espresse in passato dalla Ragioneria generale per fattispecie analoghe – deve offrirsi risposta negativa alla generica e non circoscritta ipotesi di non applicazione delle norme citate al caso di specie.

In termini più circoscritti, può tuttavia ritenersi che le spese di personale di cui trattasi - essendo interamente finanziate da risorse statali a destinazione vincolata - possono non essere considerate ai fini del rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 14, comma 7 del d.l. n. 78/2010).

Si sottolinea però che i reclutamenti per le attività censuarie sono ammissibili solo nel puntuale rispetto dei seguenti presupposti:

a) assoluta indispensabilità delle assunzioni medesime, previa analitica dimostrazione dell'assenza di adeguate professionalità all'interno dell'ente e previo prioritario ricorso all'utilizzazione dell'istituto del lavoro straordinario;

b) instaurazione di rapporti di lavoro flessibile per le sole specifiche esigenze del censimento, nei limiti temporali dello stesso, con esplicita esclusione di qualsiasi futura aspettativa di stabilizzazione;

*m*

c) esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo, sia pur di lieve entità, a carico del bilancio dell'ente: di conseguenza, le eventuali assunzioni potranno avvenire solo nello stretto limite delle risorse trasferite dall'Istat.

*M*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Cantò*